

REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/88 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas dei codici NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 e ex 2204 21 49, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 22 008 ettolitri in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1988 al 62,5 % ed il 1° gennaio 1989 al 50 % dei dazi di base; che in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 443/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, sui dazi di base da adottare nella Comunità a dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽¹⁾ prevede che i dazi di base siano quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, un contingente tariffario comunitario di 22 008 ettolitri per i vini suddetti, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo ⁽²⁾ prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che di conseguenza, il contingente tariffario comunitario è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in

ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas sui mercati; che, tuttavia, si può considerare che i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, riflettano approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in ettolitri)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	40 560	35 360	4 594
Danimarca	39 730	39 184	5 818
Germania	21 512	20 640	37 843,3
Grecia	250	—	10
Francia	8 900	11 500	23 904
Irlanda	1 120	1 500	4 392
Italia	230	180	531
Regno Unito	33 730	37 750	55 000

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	19,00
Danimarca	19,99
Germania	18,87
Grecia	0,06
Francia	10,36
Irlanda	1,66
Italia	0,22
Regno Unito	29,84

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.